

N. R.G 360/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 360/2025 promossa da:

*Parte\_1*

[...] [...]

*Parte\_2*

**RICORRENTI**

**Contro**

*Controparte\_1*

*Controparte\_2*

**RESISTENTI**

Il Giudice dott. ssa Eleonora Ramacciotti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2025,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.01.2025, *Parte\_1* , *Parte\_1* e *Parte\_2*

[...] hanno allegato:

- che in data ██████████ è deceduto ad ██████████ (Austria) per cause naturali il sig. *Persona\_1* ,

nato a ██████████, come da certificato di morte allegato in atti;

- di essere eredi legittimi del sig. *Persona\_1* , rispettivamente padre, fratello e madre dello stesso;

- che il defunto era proprietario dello smartphone Apple I-Phone [REDACTED] [REDACTED] e del computer APPLE MacBook [REDACTED] [REDACTED] entrambi associati all' *Email\_1* [REDACTED], recuperati dai ricorrenti, insieme agli altri effetti personali, dopo la sua morte;

-che i dispositivi sopra indicati erano protetti da *password* di accesso ignote ai ricorrenti;

-che, di conseguenza, i dispositivi risultano bloccati e l'accesso ai dati in essi contenuti non è stato possibile, neppure attraverso l'account collegato Icloud, di cui, del pari, non conoscono le password;

-che i ricorrenti, in veste di eredi legittimi del defunto (doc. n. 1) hanno richiesto ad *CP\_1* sia recandosi presso un Apple store, sia contattando il Supporto *CP\_1* l'accesso agli account *CP\_1* del familiare deceduto, ricevendo peraltro un rifiuto in mancanza di un provvedimento del tribunale che ingiunga ad *Controparte\_1* quale società appartenente al gruppo *CP\_1* corrente in 20122 Milano - Piazza San Babila n. 1-3, in persona del legale rappresentante, di fornire assistenza nell'accesso ai predetti dati (doc. n. 5).

I ricorrenti allegavano di avere interesse all'accesso ai suddetti dati, al fine di recuperare fotografie, video e quant'altro possa essere contenuto nel predetto dispositivo, in modo tale da poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio caro; allegavano altresì di avere necessità di ricostruire compiutamente l'asse ereditario del *de cuius*, il quale aveva vissuto, dal 2019 al 2021, in [REDACTED] e si era nuovamente trasferito, per lavoro, in [REDACTED] nel giugno 2024, essendo verosimile l'esistenza all'estero di beni e/o conti correnti allo stesso intestati, ma ad oggi sconosciuti.

In relazione all'eventuale instaurando giudizio di merito deducevano che lo stesso avrebbe avuto ad oggetto la conferma del provvedimento ivi invocato e la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dalle parti ricorrenti; con riguardo alle "*ragioni familiari meritevoli di protezione*", soggiungevano che esisteva un preponderante interesse dei ricorrenti, in quanto genitori e fratello compianto *Persona\_1*, a recuperare ogni materiale contenuto nel telefono e nel PC in modo tale da poter colmare almeno in parte il senso di vuoto ed il dolore provati.

I ricorrenti allegavano e documentavano di essersi già rivolti direttamente alla *CP\_1* per ottenere l'accesso ai dati di cui trattasi, e depositavano la risposta della Società, nella quale erano indicati i requisiti del provvedimento giudiziale che *CP\_1* richiedeva, al fine di soddisfare la domanda dei ricorrenti; essi chiedevano, pertanto, al Tribunale di emettere un provvedimento conforme ai requisiti specificati.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva *Controparte\_1* e allegava, in particolare, che come ribadito, *CP\_1* non intendeva opporsi all'emissione di un provvedimento da parte del giudice adito, ma chiedeva che esso venisse indirizzato alla corretta società del gruppo *CP\_1* che potesse concretamente e tecnicamente eseguirlo, ossia *Controparte\_2*.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: in via preliminare:

– dichiarare il difetto di legittimazione passiva di *CP\_1* *CP\_1* e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;

nel merito:

– valutare l'opportunità dell'emissione di un ordine nei confronti di Apple Distribution International LTD affinché questa presti assistenza nel fornire l'accesso ai sig.ri *Parte\_1*, *Parte\_2* e *Parte\_1*, in qualità di eredi del sig. *Persona\_1*, ai contenuti degli account iCloud riconducibili all'ID *CP\_1* di cui il sig. *Persona\_1* era l'utilizzatore; con compensazione delle spese di lite.

Si costituiva altresì *Controparte\_2*, rassegnando le medesime conclusioni.

Sottolineava in particolare di non essere a conoscenza dei codici di sicurezza e delle password di sblocco del dispositivo di proprietà del sig. *Per\_1* e che, fermo restando che *CP\_1* non aveva modo di ottenere i dati memorizzati su un dispositivo fisico, ciò che *CP\_1* era in grado di fare era di fornire l'accesso al contenuto dell'account del sig. *Per\_1*; evidenziava che il defunto in sede di attivazione del proprio account iCloud e, dunque, di accettazione delle relative condizioni generali di servizio, aveva acconsentito a inibire il trasferimento del suddetto account a terzi in caso di sua morte (v. doc. 2, pag. 8, paragrafo IV.D); ne discendeva che, in mancanza di un provvedimento giudiziale che

autorizzasse **Controparte\_2** a consentire l'accesso dei sig.ri **Parte\_1**, **Parte\_2** e **Parte\_1** all'account in questione, non sussisteva alcuna valida base giuridica che legittimasse un tale trasferimento di dati da parte della società resistente; che in conclusione, **CP\_1** non intendeva opporsi all'emissione di un provvedimento da parte del Tribunale, ma chiedeva che esso fosse indirizzato nei confronti della corretta società del gruppo **CP\_1** che potesse concretamente e tecnicamente eseguirlo, ossia **Controparte\_2**, ordinando a quest'ultima società di eseguire una procedura tecnicamente possibile, ossia di fornire ai ricorrenti assistenza affinché accedano a tutti i contenuti salvati nell'account iCloud del sig. **Persona\_1**, senza disporre alcun trasferimento di credenziali.

Osserva il Tribunale che, con ordinanza del 25.11.2021, in un caso analogo – con la differenza, però, che in quella sede era stato integrato il contraddittorio nei confronti di **[...]** **Controparte\_2**, non direttamente evocata in giudizio – il Tribunale di Bologna (a propria volta richiamando una recente pronunzia del Tribunale di Milano) aveva formulato le considerazioni che di seguito si riportano e si condividono.

Deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla **CP\_1** di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio/fratello deceduto, atteso che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte.

Con riferimento al requisito del *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: “*Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute*”.

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l'art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell'accesso ai dati personali del defunto.

La citata disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: “*i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*”.

Come nella previgente disciplina, il legislatore non chiarisce se si tratti di un acquisto *mortis causa* o di una legittimazione *iure proprio*, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di “persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati), persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili).

La regola generale prevista dal nostro ordinamento (in linea di continuità con la disciplina contenuta nell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 196/2003), dunque, è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, *post mortem*, da parte di determinati soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi.

Il secondo comma introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio *post mortem* dei diritti dell'interessato: “*L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata*”.

Così come previsto dalla legge sulle direttive anticipate di trattamento (laddove, all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, consente ad ogni persona – maggiorenne e capace di intendere e di volere – di “*esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari*”), anche nel caso in esame il legislatore – nell'ottica della tutela dei medesimi diritti alla dignità ed all'autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona che quella che attiene al rapporto con i dati personali che esprimono e realizzano una parte dell'identità della

persona stessa) ha espressamente valorizzato l'autonomia dell'individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all'accesso dei terzi tali informazioni.

Il terzo comma prevede requisiti sostanziali e formali per la manifestazione di volontà dell'interessato (*“La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma”*).

Infine, mentre il quarto comma dispone che la volontà espressa dall'interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica, il quinto comma, in un'evidente ottica di bilanciamento, precisa che il divieto in oggetto *“non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”*.

Tanto premesso, con l'odierna domanda cautelare i ricorrenti, unici eredi di **Persona\_1** (cfr. doc. 1 parte ricorrente), chiedono di poter avere accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del loro defunto figlio (e fratello), *“per tentare di colmare, almeno in parte, attraverso le fotografie, i video ed ogni altro materiale presente sui devices, il senso di vuoto e l'immenso dolore che si accompagna alla prematura ed improvvisa perdita di un proprio caro, ma anche per ricostruire compiutamente l'asse ereditario del de cuius, il quale aveva vissuto, dal 2019 al 2021, in ██████████ e si era nuovamente trasferito, per lavoro, in ██████████, nel giugno 2024; essendo, dunque, verosimile l'esistenza all'estero di beni e/o conti correnti allo stesso intestati, ma ad oggi sconosciuti”*.

Dal disposto dell'art. 2-terdecies appena citato appare evidente come i ricorrenti, genitori e fratello del defunto sig. **Persona\_1**, siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio congiunto improvvisamente deceduto.

Il tenore delle allegazioni degli attori (la possibilità di recuperare le immagini relative all'ultimo periodo di vita del giovane sig. **Per\_1** o comunque dei ricordi allo stesso inerenti in una con la necessità della ricostruzione del suo asse ereditario, resa particolarmente difficoltosa dall'aver il

defunto vissuto all'estero negli ultimi anni di vita) e il legame esistente tra genitori e figli (nonché tra fratelli) costituiscono elementi che portano a ravvisare l'esistenza delle “*ragioni familiari meritevoli di protezione*” richieste dalla norma.

Peraltro l'approvazione dei termini e delle condizioni di iCloud richiamata da **CP\_1**, con cui **Persona\_1** avrebbe acconsentito a inibire il trasferimento del suddetto account a terzi in caso di sua morte (v. doc. 6 pag. 8, paragrafo IV.D), non integra i requisiti di non equivocità richiesti dalla normativa di riferimento, trattandosi evidentemente di clausole contenute all'interno di condizioni generali di contratto di cui non risulta una specifica approvazione da parte del *de cuius*.

Si aggiunga che ritenere operante tale preclusione contravverrebbe alla previsione normativa sopra citata secondo cui, il divieto di trasferimento dell'account “*non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi*”.

Per quanto attiene, infine, alle condizioni di esercizio richieste dalla **CP\_1** si osserva come il riconoscimento della persistenza dei diritti connessi ai dati personali in capo a chi vanta, come nel caso di specie, una ragione familiare meritevole di protezione non può essere subordinato alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (dinanzi al quale il diritto è azionato), introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore.

Nelle comunicazioni inviate dalla società resistente, infatti, si richiede un ordine del tribunale che specifichi: 1) che la persona deceduta era l'utente di tutti gli account associati all'Apple Account; 2) che chi presenta la richiesta è il fiduciario legale, il rappresentante o l'erede della persona deceduta e che l'autorizzazione del richiedente costituisce “consenso legale”; 3) che il tribunale richiede a **CP\_1** di fornire assistenza nell'accesso ai dati degli account della persona deceduta (pag. 2 del doc. 5).

Orbene, con riferimento alle richieste della società titolare del trattamento si osserva che: solo la società resistente è a conoscenza delle informazioni relative al punto 1); nell'ordinamento italiano non esiste la figura del “fiduciario legale” del *de cuius*; la disciplina legislativa italiana non richiede, in

alcun modo, né l'autorizzazione di un "agente" del defunto all'accesso né la presenza di un "consenso legale" secondo un atto normativo di un ordinamento giuridico diverso.

In conclusione, appare del tutto illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie in esame.

Si ritiene, in conclusione, che, deve ritenersi sussistente il predetto legittimo interesse.

Alla luce delle considerazioni che precedono – ritenute ravvisabili nella fattispecie le “*ragioni familiari meritevoli di protezione*” richieste dalla citata normativa e che i ricorrenti, genitori del defunto sig. **Persona\_1** siano titolari dei diritti relativi ai dati personali del figlio (nei limiti oggetto della presente domanda cautelare) – deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

Con riferimento al *periculum in mora*, basti osservare che, come specificamente allegato da parte ricorrente (con riferimento a nozioni di comune esperienza), la **CP\_1** aveva fatto presente che i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell'account i-cloud sarebbero stati automaticamente “distrutti”.

Il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all'esercizio dei diritti connessi ai dati personali del figlio defunto dei ricorrenti appare, pertanto, *in re ipsa*.

Si impone, pertanto, una pronuncia di accoglimento della domanda cautelare spiegata dai ricorrenti ed una conseguente condanna della **CP\_1** a fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del sig. **Persona\_1** .

Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di **Controparte\_1** (in conformità col precedente giurisprudenziale prodotto dalla parte, Trib. Bologna 25.11.2021) e va accolta la domanda nei confronti di **Controparte\_2** , con compensazione integrale delle spese, atteso che la necessità di un provvedimento giudiziale si ritiene giustificata dalla delicatezza della materia e dalla necessità di una valutazione dell'Autorità Giudiziaria finalizzata al contemperamento dell'interesse dei ricorrenti con quello di **CP\_1** alla tutela della riservatezza dei dati dei propri clienti.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. *CP\_3* e 700 c.p.c.:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di *Controparte\_1*
- ordina a *Controparte\_2* di fornire assistenza ai ricorrenti, *Parte\_1*, *Parte\_2* e *Parte\_1*, prendendo contatti con gli stessi e intraprendendo ogni azione necessaria per fornire loro accesso a tutti i dati disponibili associati all'account i *[...]* *Email\_2* appartenuto al sig. *Persona\_1*, nato a [REDACTED] e deceduto a [REDACTED] (Austria) il [REDACTED], di cui il sig. *Persona\_1* era l'utilizzatore, anche creando un nuovo account Apple ID e trasferendo su questo nuovo account i dati del sig. *Persona\_1* disponibili su iCloud, fornendo le password di questo nuovo account ai ricorrenti; con la precisazione, per quanto occorrer possa, che essi agiscono anche in qualità di eredi del sig. *[...]* *Per\_1*, e che prestano il consenso necessario ai fini della normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, e che l'autorizzazione dei richiedenti costituisce consenso legale;
- compensa integralmente le spese legali.

Si comunichi.

Modena, 18 marzo 2025

Il Giudice

dott.ssa Eleonora Ramacciotti